



N. 55
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
Provincia di Piacenza

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

.....

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO DEL MEZZO FIAT DOBLO'.

L'anno Duemiladodici questo giorno ventotto del mese di aprile alle ore 9,10 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

- **SONO PRESENTI I SIGNORI:**

- ROCCHETTA	IVANO	SINDACO
- DOVANI	GIUSEPPE	VICE-SINDACO
- FULGONI	DARIO	ASSESSORE
- BACCANTI	BERNARDO	ASSESSORE
- FREPPOLI	GIUSEPPE	ASSESSORE
- BELFORTI	MAURIZIO	ASSESSORE
- SARTORI	MARIAPAOLA	ASSESSORE

- **SONO ASSENTI I SIGNORI:**

- *Partecipa il Segretario Comunale **Dr.ssa Elena Noviello.***

*Il geom. **IVANO ROCCHETTA**, nella sua qualità di **SINDACO**, assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull'argomento sopra indicato.*

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di G.C. n. 73 del 12.05.2011 ad oggetto "Utilizzo autoveicolo a fini sociali" con la quale si approvava in via sperimentale l'utilizzo del mezzo Fiat Doblo di proprietà della Casa Protetta "Vassalli Remondini" per fini sociali;

Considerato che, durante questo periodo sperimentale, si è potuto constatare che tale mezzo risulta utile alle persone anziane e disabili del paese;

Ritenuto pertanto opportuno sottoscrivere, con la Casa Protetta "Vassalli Remondini" di Castell'Arquato, un contratto di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo del mezzo Fiat Doblò;

Visto, a riguardo, la bozza del contratto di comodato d'uso gratuito realizzata con la Casa Protetta "Vassalli Remondini" di Castell'Arquato, che si allega alla presente per formarne parte integrante;

Ritenuto opportuno approvarla;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che si allegano:

- in linea tecnica dal Responsabile del servizio Socio-Culturale,
- in linea contabile dal Responsabile della ragioneria;

CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare la bozza di contratto di comodato d'uso gratuito che si allega alla presente per formarne parte integrante;
- 2) di sottoscrivere tale contratto che regola i rapporti con la Casa Protetta "Vassalli Remondini" di Castell'Arquato, proprietario del mezzo Fiat Doblò, per l'utilizzo del mezzo stesso;
- 3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Socio Culturale per la sottoscrizione del Contratto;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO DEL MEZZO FIAT DOBLO'.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
V. RENZELLA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

CONTRATTO DI COMODATO D'USO

L'anno duemiladodici (2012), il giorno (.....) del mese di in Castell'Arquato, presso la sede municipale

TRA

il COMUNE di CASTELL'ARQUATO, con sede in Castell'Arquato (PC), piazza della Rocca, n., C.F. :, rappresentata dal Responsabile del Servizio Affari Generali, nato a il, domiciliato per la carica presso il Comune, autorizzato ad intervenire nel presente atto da

E

la CASA PROTETTA "VASSALLI REMONDINI", con sede in Castell'Arquato (PC), via Vassalli n. 55, C.F.: 81000570333, rappresentata dal proprio Presidente, sig. Emilio Castellana, nato a (PC) il, domiciliato per la carica presso l'Ente, al presente autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione in data

PREMESSO

- che la Casa Protetta "Vassalli Remondini" (per l'innanzi definita abbreviativamente: ENTE) è proprietaria di un'autovettura FIAT DOBLO, registrata per il trasporto di persone fino a quattro ed attrezzata e collaudata in special modo per trasportare le persone disabili utilizzando carrozzine, autovettura targata EA071GN, alimentata a benzina, di cilindrata 1368 cm³, potenza 057,00 kw.
- che il Comune di Castell'Arquato (per l'innanzi definito abbreviativamente: COMUNE) conduce direttamente diversi servizi sociali comportanti il trasporto di persone disabili ovvero anche abili ma minori;

FRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. L'ENTE concede in comodato d'uso gratuito al COMUNE l'autovettura descritta nella premessa,

2. Il COMUNE potrà utilizzare l'autovettura suddetta per trasportare, nel numero massimo consentito, persone disabili e/o anche, eccezionalmente, persone abili e/o minori, nonché per il conferimento dei pasti domiciliari in carico al servizio sociale
3. E' vietata la cessione in godimento a terzi, sia totale che parziale.
4. Il presente avrà durata indeterminata con decorrenza da 1° aprile 2012 e cesserà per una delle seguenti cause:
 - a) utilizzo diverso da quello previsto al precedente punto 2
 - b) cessione a terzi, contravvenendo al punto 3
 - c) revoca, da parte dell'ENTE (che ha natura pubblica), dettata da motivi di interesse pubblico ovvero per destinazione dell'autovettura al diretto servizio, da parte dell'ENTE, di trasporto di propri ospiti ovvero disabili.
5. Il COMUNE accetta l'autovettura nello stato di fatto in cui si trova attualmente e si impegna per tutto il periodo di comodato e non anche in caso di revoca o cessazione di cui alle specifiche del precedente punto 4)
 - a) a ricoverarla in autorimessa
 - b) a mantenerla pulita ed efficiente
 - c) a dotarla di carburante e lubrificante
 - d) a farla guidare da personale abilitato opportunamente reperito e selezionato.
6. Le parti convengono che l'ENTE possa chiedere ed ottenere, in qualsiasi momento, la restituzione a' sensi dell'art. 1810 del codice civile, dell'autovettura, previo rilascio di dettagliata ricevuta.
7. Peraltro, in tale ipotesi, il concreto esercizio della facoltà di cui al precedente punto 6 è subordinata al preavviso di almeno tre mesi.
8. Resta inteso che il COMUNE, di propria iniziativa, potrà in qualsiasi momento restituire l'autovettura, dando all'ENTE lo stesso preavviso di cui precedente punto 7.

9. Le parti si danno reciprocamente atto che considerato l'uso esclusivo del mezzo, tutte le spese relative a:

- a) assicurazione dell'autovettura
- b) bollo di circolazione
- c) eventuale revisione periodica
- d) manutenzione ordinaria e straordinaria
- e) riparazioni, anche per danni non coperti da altra Compagnia assicuratrice
- f) multe per infrazioni al codice della strada

spettano al COMUNE per tutto il periodo in cui il mezzo rimarrà in carico d'uso al medesimo.

10. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del COMUNE, il quale invoca le agevolazioni spettanti alle istituzioni pubbliche (cui appartiene anche l'ENTE).

11. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti si rimettono alle norme di cui alle leggi vigenti in materia, nonché agli usi locali.

per il Comune di Castell'Arquato

.....

per la Casa Protetta Vassalli Remondini

il Presidente – sig. Emilio Castellana

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
n. 55 del 28-4-12

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- e' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ... 8 5 12.... e per gg. 15 consecutivi.

- è stata comunicata, con lettera Prot. n.in data ai capigruppo consiliari.

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. in data al Prefetto di Piacenza.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Castell'Arquato,

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -
